

BONUS E COMUNICAZIONI: INDICAZIONI PER L'USO

Modalità di fruizione del bonus

*Modalità di fruizione del bonus***Art. 119 e 121 – D.L. n. 34/2020**

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per:

- ❖ un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura dai fornitori dei beni o servizi
ovvero,
- ❖ la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in favore:
 - dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
 - di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) compresi di istituti di credito e intermediari finanziari.

Sconto in fattura

- ❖ Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante ma **non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto**; a fronte dello sconto praticato al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante.
- ❖ L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è **espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati** quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Soggetti che possono optare per la cessione/sconto

Art. 14 del DL 63/2013

Le modalità attuative della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi agevolati sono definite:

- ❑ provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110
- ❑ provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2019, prot. n. 100372
- ❑ provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020 prot. n. 283847
(specifico riferimento al Superbonus 110)

Nei provvedimenti citati l'Agenzia puntualizza che il credito può essere ceduto anche:

- dai soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, (c.d. no tax area)
- da tutti gli **altri soggetti beneficiari** della detrazione diversi dai c.d. no tax area a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta (il riferimento è alla platea dei contribuenti IRPEF)
- per i soggetti che si trovano nella c.d. no tax area, la cessione è consentita purché la situazione di incapacienza, nel senso sopra precisato, sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

Art. 14 del DL 63/2013

Per quanto più specificamente concerne i c.d **soggetti incapienti** essi sono delineati:

- ✓ nell'articolo 11, comma 2, del TUIR, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- ✓ nell'articolo 13, comma 1, lett. a), del TUIR, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- ✓ nell'articolo 13, comma 5, lett. a), del TUIR, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni "redditi diversi" (indicati nell'art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.

Art. 14 del DL 63/2013 – Soggetti privi di reddito

Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente che la cessione del credito d'imposta risulta precluso ai contribuenti che non posseggono alcuno dei redditi che concorrono a formare la Base imponibile ai fini Irpef espressamente elencati all'art. 6 del TUIR (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)

ES.

Un caso tipico potrebbe essere quello del contribuente che, privo di redditi nel senso testé precisato, sia detentore di un immobile per effetto di un contratto di comodato d'uso stipulato ad esempio con i genitori.

Interventi per i quali è possibile cedere la detrazione e la documentazione da acquisire

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione/sconto

- **recupero del patrimonio edilizio** ovvero interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- **riqualificazione energetica** rientranti nell'ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico.

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione/sconto

- ❖ **adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus.** L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche"
- ❖ **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,** ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020
- ❖ **installazione di impianti fotovoltaici,** compresi quelli che danno diritto al Superbonus
- ❖ **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,** compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Documentazione da acquisire

Per esercitare l'opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

- ❑ il visto di conformità (solo 110%) dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai CAF
- ❑ l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e ne attesti la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Modello per la comunicazione dell'opzione

Comunicazione per esercizio dell'opzione - Provvedimento del 8 agosto 2020

La **Comunicazione** è inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- a decorrere dal 15 ottobre 2020
- entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

L'opzione per la cessione può essere esercitata in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori**

Per gli interventi che danno diritto al 110% gli stati di avanzamento dei lavori **non possono essere più di due per ciascun intervento** complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Comunicazione per esercizio dell'opzione - Provvedimento del 8 agosto 2020

La cessione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. In tali circostanze la Comunicazione è inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (in attesa di ulteriore provvedimento).

Soggetti che possono trasmettere la Comunicazione

Singole unità immobiliari (anche villette a schiera):

- Dal **beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario** mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
- Con riferimento agli interventi che danno diritto alla **detrazione del 110%** la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Soggetti che possono trasmettere la Comunicazione

Condomini:

- ❖ dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- ❖ dall'amministratore di condominio direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Nel caso di **condominio «minimo»** privo di amministratore:

- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- da uno dei condòmini a tal fine incaricato.

In caso di cessione di rate residue non fruite da parte del condòmino delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 sempre da chi rilascia il visto.

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% la Comunicazione deve comunque contenere il visto di conformità.

Tempistica della Comunicazione per esercizio dell'opzione

La Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione.

L'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.



DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Codice identificativo ENEA Polizza assicurativa

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

Codice identificativo dell'asseverazione Codice fiscale del professionista Polizza assicurativa

Modalità di utilizzo del credito da parte dei cessionari

I cessionari e i fornitori:

- ✓ i sono tenuti preventivamente a **confermare l'esercizio dell'opzione**, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione:

- a decorrere dal **giorno 10 del mese successivo** alla corretta ricezione della Comunicazione;
- e comunque **non prima del 1° gennaio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese.

Modalità di utilizzo del credito da parte dei cessionari

I cessionari e i fornitori non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limite ruoli scaduti 1.500 €)
- all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite compensazioni in F24 700.000 € - per il 2020 1.000.000 €)

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (quadro RU 250.000 €)

N.B. la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.



Comunicazione

Comunicazione



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Codice carica	<input type="text"/>
<p>CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p>	<p>Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta) <input type="text"/></p>
CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	<input type="text"/>
Condominio Minimo	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>

Comunicazione

LIVE 450

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Codice identificativo ENEA

Polizza assicurativa

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO

Codice identificativo dell'asseverazione

Codice fiscale del professionista

Polizza assicurativa

Comunicazione


QUADRO A - INTERVENTO

Tipologia di intervento	Intervento trainato Superbonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1 ^o comunicazione		1 ^o anno di sostenimento della spesa			
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>			

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO

Codice Comune	<input type="text"/>	Tipologia immobile (T/U)	<input type="text"/>	Sezione Urbana/ Comune catastale	<input type="text"/>
Foglio	<input type="text"/>	Particella	<input type="text"/> / <input type="text"/>	Subalterno	<input type="text"/>

Comunicazione



QUADRO C - OPZIONE				
SEZIONE I - BENEFICIARIO				
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)				
A CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO <input type="checkbox"/>		B CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA <input type="checkbox"/>		
Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruitive	N. rate residue		
<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=""/>		
SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)				
	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=" ,00"/>	<input type="text" value=" ,00"/>

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO

(il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/ contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/>

Visto di conformità

Art. 119 co. 11 DL 34/2020

«Ai fini dell'opzione per **la cessione o per lo sconto** di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997».

Art. 119 co. 11 DL 34/2020 ⁵⁰

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi **al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata** dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Visto di conformità

450

Il visto di conformità, definito anche “**visto leggero**”, è stato introdotto con il D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Amministrazione finanziaria.

Trattasi di un’attività di «**controllo formale**» svolta dal professionista che consiste in un’attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti.

Sono controlli finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo



Controlli

*Articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020***Controlli su cedente**

«Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede **al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.** L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. e n. 34 del 2020”

Articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020

Controlli su cedente

Per cui, anche in caso di cessione del credito a soggetti terzi, laddove sia accertata la mancata sussistenza, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione fiscale.

Articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020

Controlli su cedente

Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta nei termini di cui **all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, pertanto gli avvisi di accertamento potranno essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del beneficio fiscale.

*Articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020***Il regime di responsabilità previsto in caso al cessionario**

Laddove sia accertato il concorso nella violazione da parte del cessionario, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la responsabilità sarà estesa anche a quest'ultimo.

Il cessionario dunque sarà responsabile in solido col cedente per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.

Tale responsabilità solidale si estende anche alle sanzioni previste in capo al contribuente per l'indebita fruizione dell'agevolazione ai sensi del prefato art. 9.

*Articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020***Il regime di responsabilità previsto in caso al cessionario**

I soggetti cessionari rispondono poi anche per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'atto di recupero, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Decreto Agosto DL. 104/2020
Nuovi contributi a fondo perduto

Contributo a fondo perduto filiera della ristorazione - Art. 58 D.L.
104/2020

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Articolo 58 D.L. 104 del 14 agosto 2020 (in vigore dal 15/08/2020)

Fondo per la filiera della ristorazione

- Istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
- Dotazione 600 milioni di euro

Scopo:

- ❖ Sostenere la ripresa e la continuità delle attività di ristorazione
- ❖ Evitare gli sprechi alimentari
- ❖ Sostenere la filiera alimentare nazionale

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Il fondo per la filiera della ristorazione prevede:

- Riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore della ristorazione (nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis);
- A condizione che vengano effettuati acquisti di prodotti agro-alimentari nazionali.

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

A favore delle imprese che alla data di entrata in vigore del decreto esercitano quale attività prevalente:

- ❖ Ristoranti con somministrazione – ATECO 56.10.11
- ❖ Mense – ATECO 56.29.10
- ❖ Catering su base contrattuale – ATECO 56.29.20

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Finalità:

- Sostenere l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Vincolo di destinazione delle somme:

- Acquisto prodotti alimentari nazionali

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Condizioni:

Calo di fatturato - l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Fatturato/corrispettivi di (marzo + aprile + maggio + giugno 2020)

< 75%

Fatturato/corrispettivi di (marzo + aprile + maggio + giugno 2019)

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Condizioni:

Il calo di fatturato / corrispettivi non è richiesto ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Caratteristiche:

Il contributo sarà “fiscalmente neutro”, ovvero irrilevante ai fini reddituali, IRAP e dei diversi rapporti previsti dal TUIR (non concorre al rapporto di deducibilità interessi passivi e spese generali)

- ❖ Ad oggi non si conosce la modalità di determinazione del contributo (e quindi l'ammontare presunto), né è disponibile la piattaforma per la richiesta di concessione del contributo stesso
- ❖ Non è noto cosa accade se i fondi non risultassero sufficienti

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

NOTA BENE

Ad oggi:

- Non si conosce la modalità di determinazione del contributo;
- Non è disponibile la piattaforma per la richiesta di concessione del contributo;
- Non è noto cosa accadrà se i fondi non risultassero sufficienti.

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Cosa sappiamo sinora...

- Le imprese interessate dovranno presentare una specifica istanza, il cui contenuto e modalità saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Cosa sappiamo sinora...

Il contributo sarà erogato:

- Per il 90% al momento dell'accettazione della domanda; la domanda dovrà essere corredata dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati (si deve trattare di prodotti Made in Italy), anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di accesso al contributo;
- Il restante 10% sarà corrisposto dietro presentazione di avvenuto pagamento, che dovrà essere effettuato con modalità tracciabile.

Contributo a fondo perduto

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Dalla lettura del comma 6 dell'articolo 58 del Decreto Legge 104/2020 emerge che:

- Per l'accesso al contributo sarà necessario registrarsi su un'apposita piattaforma digitale, che sarà denominata «piattaforma della ristorazione»;
- Oppure recarsi presso gli sportelli del soggetto che sarà identificato quale concessionario convenzionato per la gestione di questa agevolazione, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati e i documenti richiesti

Tra i quali copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa
di sostegno

Filiera della ristorazione – Art. 58 D.L. 104/2020

Sanzioni

- ✓ Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al **doppio** del contributo non spettante;
- ✓ Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 **senza possibilità di compensazione con crediti entro sessanta giorni dalla data di notifica** dell'atto emesso dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
- ✓ In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati la riscossione coattiva è effettuata mediante **ruolo**;
- ✓ In caso di cessazione dell'attività, a rispondere di eventuali indebiti sarà il firmatario dell'istanza.

Contributo a fondo perduto
Per attività economiche e commerciali svolte nei centri storico turistici
Articolo 59 D.L. 104/2020

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici – Art. 59 D.L. 104/2020

Beneficiari:

Soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri nella misura minima richiesta.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici – Art. 59 D.L. 104/2020

Verifiche:

- ❖ Attività svolta in comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana
- ❖ Nell'ambito della **ZONA A**
- ❖ Presenze turistiche nella misura minima prevista

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici – Art. 59 D.L. 104/2020

Presenze turistiche minime previste dalla norma:

- ❖ per i comuni **capoluogo di provincia**: in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- ❖ per i comuni **capoluogo di città metropolitana**: in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici – Art. 59 D.L. 104/2020

Condizioni:

Ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni interessati

INFERIORE AI DUE TERZI

dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici – Art. 59 D.L. 104/2020

Ambito territoriale, eccezione:

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni rientranti nella previsione.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici – Art. 59 D.L. 104/2020

Ammontare del contributo:

❖ Differenza fatturato e corrispettivi giugno 2020 vs/giugno 2019, moltiplicato:

15%	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro
5%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro (no tetto massimo)

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici – Art. 59 D.L. 104/2020

Ammontare del contributo:

❖ Con un minimo di:

Euro 1.000	Ditte individuali
Euro 2.000	Società

- ❖ Il contributo minimo è riconosciuto in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 luglio 2019 nelle zone A dei comuni turistici;
- ❖ Contributo massimo: 150 mila euro.

*Fondo perduto filiera vs/ Fondo perduto centri storici
turistici*

- ❖ I contributi a fondo perduto previsti dagli articoli 58 e 59 del decreto Agosto sono tra di loro alternativi

Fondo perduto ristorazione / filiera alimentare

OPPURE

Fondo perduto attività economiche e commerciali svolte in centri storici ad alto tasso turistico

**Credito d'imposta RT - Aspetti fiscali e indicazione nel quadro
RU di Redditi 2020**

Credito d'imposta Registratore Telematico

D.lgs. 127 del 05/08/2015 - Art. 2 comma 6 quinquies - introdotto dal D.L. 119/2018, articolo 17

- Riconoscimento di un credito d'imposta ai contribuenti di cui all'articolo 22 del D.P.R. 633/72
- Che abbiano sostenuto spese per l'acquisto o l'adattamento di un registratore telematico nel 2019 e 2020.

Credito d'imposta Registratore Telematico



A partire dal 1 gennaio 2020 obbligo diffuso di e- corrispettivi



Anticipato al 1 luglio 2019 solo per contribuenti che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 400mila euro



Molti contribuenti hanno acquistato / adattato RT negli ultimi mesi del 2019 per farsi trovare pronti al 1 gennaio 2020



Con il D.L. Rilancio il periodo transitorio, che doveva aver termine il 30 giugno 2020, è stato prolungato sino al 31 dicembre 2020.

Credito d'imposta Registratore Telematico

Per ciascun apparecchio

Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di:

- 250 euro nel caso di acquisto;
- 50 euro nel caso di adattamento di misuratore fiscale.

Credito d'imposta Registratore Telematico

Provvedimento AdE 49842 del 28 febbraio 2019

Il credito d'imposta:

- può essere goduto esclusivamente tramite compensazione con modello F24 da presentarsi via canali dell'Agenzia delle Entrate
- a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata **registrata la fattura** relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo

Credito d'imposta Registratore Telematico

Circolare 3/E/2020, paragrafo 4

Il credito "è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex legge da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento".

→ Forfettari e i contribuenti in regime di vantaggio: possibile utilizzare il credito nel mese successivo al sostenimento della spesa.

Credito RT – Indicazione in quadro RU

Obbligo di indicazione nel quadro RU di Redditi 2020 se il diritto al credito d'imposta è maturato nell'anno 2019

- Sezione I
- Codice credito F9
- Indicare eventuale riporto credito da anno precedente
- Indicare credito maturato nell'anno
- Indicare eventuali utilizzi del credito con modello F24

Credito RT – Indicazione in quadro RU

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito									
RU1				¹ F9									
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00				
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00				
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui ¹		,00	²	,00	^{B2}	,00) ³	250,00			
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00				
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IIVA (Periodici e acconto)	IIVA (Saldo)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva						
		¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00	⁵	,00	⁶	,00
RU8	Credito d'imposta riversato								,00				
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)								,00				
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00				
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹							²	250,00			

Credito RT – Indicazione nel modello F24

Compensazione con modello F24

Codice tributo 6899 – Risoluzione Agenzia Entrate 33/2019

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		6899		2019	,	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
codice ufficio	codice atto				,	,	+/- SALDO (A-B)
				TOTALE	A		

Credito RT – Rilevanza fiscale

Il credito d'imposta RT è rilevante ai fini fiscali

Si tratta di un contributo c/impianti

Credito RT – Contabilizzazione

Contabilizzazione con il metodo diretto

La somma riconosciuta a titolo di credito di imposta viene portata direttamente in diminuzione del costo storico del RT

Il riflesso fiscale deriva dallo stanziamento di minori quote di ammortamento

Credito RT – Contabilizzazione

Contabilizzazione con il metodo indiretto

Credito d'imposta acquisto / adattamento RT a Contributi c/impianti credito imposta RT

Contributi c/impianti credito imposta RT: voce A5-Altri ricavi e proventi nel bilancio CEE, da riscontare in rapporto alla durata di investimento.

Credito RT – Contabilizzazione

Contabilizzazione con il metodo indiretto

Nel rigo RG10, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito

- codice 13: quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti (per competenza).

Credito RT e «ex minimi»

Regime di vantaggio

Il costo delle attrezzature viene portato interamente in deduzione dal reddito imponibile

Tale costo deve essere considerato al netto del credito d'imposta.

Credito RT e forfetari

Contribuenti forfetari

- I costi sostenuti sono ininfluenti nella determinazione del reddito (non rilevano ammortamenti);
- Di conseguenza è irrilevante il contributo in conto impianti.